



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità per il controllo automatico

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Termini di notifica e di decadenza delle cartelle esattoriali

[Scopri di più](#)

Il cd. **controllo automatico della dichiarazione**, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell'Amministrazione finanziaria, può generare delle **comunicazioni di irregolarità**.

Tali **comunicazioni di irregolarità** sono inviate:

- **con raccomandata A/R** presso il domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
- tramite posta elettronica certificata (**Pec**), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC);
- attraverso il canale **Entratel**, all'intermediario che **ha inviato in via telematica la dichiarazione**.

Gli intermediari hanno l'obbligo di **informare tempestivamente i propri clienti** del ricevimento della comunicazione.

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo **può regolarizzare** la propria posizione pagando, **entro un certo termine**, una sanzione ridotta, oltre **all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi**.



Modalità e termini per la regolarizzazione

La
regolarizzazione
delle
comunicazioni



deve avvenire **entro 30 giorni** dal ricevimento della prima comunicazione. In caso di **avviso telematico all'intermediario** che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di **90 giorni dalla trasmissione dell'avviso**.

Pagamento



Dell'imposta dovuta, degli interessi e della **sanzione ridotta a 1/3** di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte (**10%**)

Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.

Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:

- il **contribuente titolare di partita Iva** deve versare esclusivamente **in via telematica**;
- il **contribuente non titolare di partita Iva** può pagare anche con il modello **F24 cartaceo presso banca**, posta o agente della riscossione.

Il contribuente può rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità in un numero massimo 20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata va versata **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione** (90 giorni per gli avvisi telematici all'intermediario). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti **gli interessi**.

Se, invece, il contribuente non ritiene corretto l'esito del controllo può usufruire di una assistenza diversificata.



Assistenza

Ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati

→ Se l'Ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla **data di comunicazione della correzione da parte dell'Ufficio**. In questo caso, al contribuente viene consegnato un **nuovo modello di pagamento** con l'indicazione dell'importo rettificato. Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l'Ufficio intraprende il **procedimento ordinario di riscossione** per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo).

Alle Sezioni di assistenza multicanale

→ **telefonando ai numeri 800.90.96.96** (da telefono fisso - numero verde gratuito) o 0696668907 (da telefono cellulare - costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore).

I soggetti abilitati ai servizi telematici

→ Possono utilizzare direttamente **il servizio “Civis”**, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec).